

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 giugno 2018 delibera n. 119 Cda/2018/Dg/affari legali</p>	<p>pagina 1/3</p>
---	--------------------------

TORNA ALL'ODG

6 Finanza, bilancio e contabilità:

d) liquidazione della partecipazione societaria detenuta dall'Università luav di Venezia nella società UniSky S.r.l.

Il presidente ricorda che, in data 29 gennaio 2009, su iniziativa di un gruppo di docenti e ricercatori dell'Università luav specializzati nella progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio territoriale e ambientale con piattaforme diverse (aereo, satellite, droni) per lo sviluppo di analisi ed elaborazioni di dati geografici digitali e loro utilizzo diffuso attraverso applicazioni in Internet, con atto rep. n. 34464 del notaio dott. Paolo Chiaruttini di Venezia, veniva costituita la società UniSky S.r.l., spin off dell'Università luav di Venezia, successivamente divenuta start up, cui l'ateneo partecipava unitamente ad altri soci.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'atto costitutivo, il capitale sociale veniva fissato in €100.000,00. Veniva previsto che luav sottoscrivesse la quota di €10.000,00, pari al 10% del capitale sociale, che veniva successivamente interamente versata dall'Università.

In data 26 febbraio 2009 veniva stipulata tra luav e UniSky S.r.l. la convenzione rep. n. 834-2009, prot. n. 7010 del 22 aprile 2009, regolante i rapporti tra i due soggetti che, all'articolo 11, fissava in tre anni il termine di permanenza dell'università nella società, alla scadenza del quale la stessa avrebbe ceduto la propria partecipazione nel rispetto di quanto previsto dai patti parasociali.

Il termine di tre anni sopraindicato veniva dapprima prorogato al 28 febbraio 2014 e successivamente, con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione luav, assunte rispettivamente in data 15 e 22 giugno 2016, veniva approvato il prolungamento della presenza dell'ateneo nella società fino al 31 dicembre 2016.

Il presidente ricorda che i patti parasociali tra i soci della società UniSky S.r.l. disponevano, al punto 2, che tutti i soci, fatta eccezione per l'università, si sarebbero obbligati ad "acquistare le azioni dell'Università alla scadenza del termine previsto dalla convenzione di spin-off, nell'ipotesi in cui l'Università avesse manifestato l'intenzione di vendere la propria partecipazione almeno 60 giorni prima della scadenza del suddetto termine".

Successivamente, con nota prot. n. 21165 del 25 ottobre 2016 e con nota prot. n. 21542 del 28 ottobre 2016, luav manifestava regolarmente a tutti i soci di UniSky S.r.l. la volontà di vendere la propria partecipazione societaria, in vista della scadenza della propria presenza nella società, fissata al 31 dicembre 2016.

Contestualmente, l'ateneo chiedeva all'organo amministrativo di UniSky S.r.l., per quanto di propria competenza, di procedere con gli adempimenti previsti dallo statuto e dai patti parasociali in ordine all'uscita di luav dalla società e alle modalità di riassorbimento delle quote di partecipazione detenute dalla stessa.

Con successiva nota prot. 23512 del 29 novembre 2016, luav comunicava a UniSky S.r.l. che non era pervenuto alcun riscontro, né alcuna offerta di acquisto della quota luav da parte degli altri soci, e, conseguentemente, chiedeva al consiglio di amministrazione della società di voler deliberare in ordine al rimborso della quota, così come previsto dall'articolo 12 dello statuto.

Nella seduta del consiglio di amministrazione di UniSky S.r.l. del 30 novembre 2016 nulla veniva deliberato in ordine alla richiesta di luav che, pertanto, con nota prot. n. 25235 del 22 dicembre 2016, invitava nuovamente UniSky S.r.l. a provvedere al rimborso della quota luav secondo le modalità previste dal citato articolo 12 dello statuto.

Successivamente, con nota prot. n. 5585 del 24 marzo 2017, luav, ribadito che nel frattempo non era pervenuta alcuna richiesta di acquisto delle quote luav da parte degli altri soci, contestava alla società che, pur avendo ricevuto da parte di UniSky S.r.l. rassicurazioni nelle vie brevi in ordine alla risoluzione della questione, non era mai pervenuto all'ateneo alcun riscontro formale alla nota del 22 dicembre 2016.

Con la medesima nota del 24 marzo 2017, luav sollecitava nuovamente UniSky S.r.l. ad avviare le procedure previste dall'articolo 12 dello statuto, inserendo la discussione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio di amministrazione, o, in

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 giugno 2018 delibera n. 119 Cda/2018/Dg/affari legali</p>	<p>pagina 2/3</p>
---	--------------------------

alternativa, fissando una apposita seduta dello stesso organo per la trattazione della questione e di darne comunicazione a questa Amministrazione, evidenziando come il succitato articolo 12 dello statuto, all'ultimo comma, prevedesse che "qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato:

- utilizzando riserve disponibili
- o in mancanza riducendo in maniera corrispondente il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2482 c.c.
- ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione".

Con nota assunta a prot. luav n. 6752 del 10 aprile 2017, UniSky S.r.l. trasmetteva all'ateneo copia del verbale della seduta del 7 aprile 2017 del consiglio di amministrazione della società, nel corso della quale, in ordine alla richiesta di luav di rimborso della propria quota conseguente all'uscita da UniSky S.r.l., la società, rilevato che in mancanza di soci interessati a rilevare la quota stessa risultava necessario procedere al rimborso e alla riduzione del capitale sociale, deliberava a tal fine la convocazione di un'assemblea straordinaria con la presenza di un notaio nella prima decade del mese di maggio 2017. Non avendo ricevuto alcuna notizia riguardo alla convocazione dell'assemblea straordinaria, luav, con nota prot. n. 11868 del 12 giugno 2017, chiedeva pertanto alla società, urgente e formale riscontro che fornisse delucidazioni in merito alle iniziative deliberate al fine della liquidazione della partecipazione societaria di luav, e di trasmettere altresì copia del verbale della seduta dell'assemblea straordinaria.

Con nota assunta a prot. luav n. 12040 13 giugno 2017, UniSky S.r.l. trasmetteva a questa Amministrazione la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 27 giugno 2017 alle ore 10.00 e dell'assemblea straordinaria alle ore 12.00 del medesimo giorno, indicando al n. 4 dell'ordine del giorno "Riduzione del capitale sociale, recesso dei soci e rimborso delle quote (con la presenza del Notaio)".

Tuttavia, come risulta dal verbale del 27 giugno 2017 dell'assemblea generale ordinaria, trasmesso dalla società con nota assunta a prot. luav n. 14587 del 10 luglio 2017, le sedute dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria venivano rinviate al successivo mese di luglio in ragione del mancato raggiungimento del quorum ai fini della validità.

Successivamente, con nota assunta a prot. luav 14739 dell'11 luglio 2017, UniSky S.r.l. trasmetteva il verbale del consiglio di amministrazione del 10 luglio 2017 con cui, rappresentando la condizione di crisi della società, si riteneva utile "proporre al socio luav l'individuazione di un esperto con il compito di valutare il valore della società alla chiusura del bilancio 2016 e di conseguenza il valore della quota luav".

Il presidente rende noto che all'Università luav non è mai pervenuta da parte della società una formale proposta con riferimento a quanto deliberato a esito del consiglio di amministrazione del 10 luglio 2017 e che, conseguentemente, con nota prot. n. 22593 del 19 ottobre 2017, luav inviava a UniSky S.r.l. formale diffida ad adempiere al pagamento dell'importo di € 10.000,00, a titolo di liquidazione della partecipazione societaria detenuta dall'ateneo.

Alla suddetta diffida non faceva seguito alcun pagamento entro i termini indicati dall'ateneo e, solo in data 27 novembre 2017, la società inviava una nota, assunta a prot. luav n. 25567, con la quale si limitava a contestare l'adeguatezza del riferimento ai patti parasociali, che tuttavia nel frattempo si erano tacitamente rinnovati.

Il presidente informa che, alla luce dei pretestuosi e inconcludenti rinvii messi in atto dalla società, in data 30 novembre 2017, luav investiva della questione l'Avvocatura distrettuale dello Stato, al fine di intraprendere ogni iniziativa utile al recupero del credito dell'ateneo. L'Avvocatura, con nota prot. n. 15543 del 9 aprile 2018 (assunta a prot. luav n. 29227 del 10 aprile 2018), segnalava come, pur avendo l'ateneo regolarmente manifestato

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

27 giugno 2018 delibera n. 119 Cda/2018/Dg/affari legali	pagina 3/3
---	-------------------

l'intenzione di vendere la propria quota mediante l'inoltro della relativa comunicazione a tutti i soci, e considerata l'efficacia meramente obbligatoria dei patti parasociali, l'inadempimento dell'obbligo di acquisto della quota luav faccia sorgere in capo ai singoli soci sottoscrittori del vincolo non già un obbligo di restituzione del conferimento, ma unicamente un'obbligazione di natura risarcitoria.

In particolare, il danno subito da luav va quantificato nella misura della quota al momento dell'esercizio del diritto di uscita, valore che, a ottobre 2016, era comunque sicuramente di gran lunga inferiore rispetto all'entità del conferimento iniziale (€ 10.000,00), stante la grave situazione economico-patrimoniale in cui versava la società.

Il bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2016 evidenziava, infatti, una perdita di esercizio pari a €92.316,00.

Il presidente rende noto che l'Avvocatura dello Stato, per le ragioni sopra esposte, non ravvisa l'opportunità di adottare alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, considerato che l'eventuale azione in sede giurisdizionale avrebbe un esito assai incerto e, comunque, rischierebbe di esporre l'ateneo a spese superiori all'importo del credito da recuperare.

Il presidente informa, infine, che la società ha deliberato la propria liquidazione e che in data 16 maggio 2018 è stata notificata all'ateneo l'istanza presentata al Tribunale civile di Venezia da UniSky S.r.l. per la nomina a liquidatore ex articolo 2487 cod. civ. del prof. Luigi Di Prinzi, attuale presidente e rappresentante legale della società ovvero della persona che verrà ritenuta più adatta alla mansione, nonché all'adozione delle decisioni ex articolo 2487 cod. civ. con conseguente cancellazione finale della società.

A questo proposito, il presidente rende noto che l'Avvocatura ha ritenuto non sussistere alcun interesse dell'Ateneo a indicare un liquidatore diverso dal presidente del consiglio di amministrazione uscente.

Per le ragioni indicate, il presidente propone pertanto al consiglio di esprimersi in ordine alla convenienza economica di non avviare alcuna azione giudiziale di risarcimento danni nei confronti di UniSky S.r.l., così come suggerito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e di non proporre la nomina di un soggetto terzo a liquidatore della società ex articolo 2457 cod. civ., acconsentendo alla nomina del prof. Luigi Di Prinzi.

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del presidente

- visti l'atto costitutivo della società UniSky S.r.l. e i patti parasociali sottoscritti dai soci

- vista la convenzione rep. n. 834-2009, prot. n. 7010 del 22 aprile 2009, regolante i rapporti tra l'Università luav di Venezia e la società UniSky S.r.l.

- viste le note dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, assunte a prot. luav n. 29227 del 10 aprile 2018 e prot. n. 37188 del 13 giugno 2018, con cui rispettivamente si esprime parere in ordine alla non opportunità di adottare alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, considerato che l'eventuale azione in sede giurisdizionale avrebbe un esito assai incerto e, comunque, rischierebbe di esporre l'ateneo a spese superiori all'importo del credito da recuperare e si ritiene non sussistere alcun interesse dell'ateneo a indicare un liquidatore diverso dal presidente del consiglio di amministrazione uscente

- vista l'istanza presentata al Tribunale di Venezia da UniSky S.r.l. per la nomina del prof. Luigi Di Prinzi a liquidatore della società ex articolo 2487 cod. civ., notificata all'ateneo in data 16 maggio 2018

delibera all'unanimità di non proseguire con alcuna azione legale di risarcimento del danno nei confronti di UniSky S.r.l. e di non proporre la nomina di un soggetto terzo a liquidatore della società ex articolo 2457 cod. civ., acconsentendo alla nomina del prof. Luigi Di Prinzi.

il segretario	il presidente
---------------	---------------